

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

CLP Conto di libero passaggio



CLP Conti di libero passaggio

Destinatari

Il presente opuscolo informativo è rivolto a tutti i titolari di prestazioni di libero passaggio trasferite alla Fondazione istituto collettore LPP al fine di mantenere la previdenza professionale, e ai nostri partner.

Testi di legge

Alla voce «Raccolta sistematica del diritto federale (RS)» sul sito web della Confederazione Svizzera www.admin.ch è possibile consultare il testo di varie leggi e ordinanze.

Note legali

L'istituto collettore gestisce conti di libero passaggio ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LFLP, il quale recita testualmente che:
L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.

Il presente opuscolo si propone di sintetizzare le informazioni di maggiore rilievo riguardanti i fondi di libero passaggio senza alcuna pretesa di completezza. Per informazioni più approfondite rimandiamo al nostro sito web www.aeis.ch. **Non è possibile derivare alcun diritto sulla semplice base di questo opuscolo.** Si applicano le disposizioni di legge vigenti e i regolamenti della Fondazione istituto collettore LPP.

Finalità e compiti

La Fondazione istituto collettore LPP eroga il proprio servizio fungendo da rete di sicurezza sociale che integra l'offerta degli operatori di mercato in materia di previdenza professionale. Offre alla propria clientela e ai propri partner sicurezza finanziaria e prestazioni di elevata qualità.

La Fondazione istituto collettore LPP svolge segnatamente i compiti ad essa attribuiti nell'articolo 60 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Nota di interesse particolare: ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP), la Fondazione istituto collettore LPP è incaricata dalla Confederazione Svizzera di tenere i conti di libero passaggio.

Concretamente, cosa significa questo per voi?

Può succedere di perdere il lavoro oppure di dare le dimissioni e rimanere disoccupati. Di regola, in questi casi vi iscrivetevi presso l'assicurazione contro la disoccupazione. A questo proposito rimandiamo al nostro opuscolo «Assicurazione di rischio per disoccupati».

Può anche accadere che vogliate prendere un periodo di pausa dal lavoro per fare un viaggio, per motivi familiari o per altre ragioni.

Entrambe queste circostanze si ripercuotono sulla vostra prestazione di libero passaggio risp. sull'aver di cassa pensione da voi accumulato: se cessate la vostra attività lucrativa o perdete il vostro posto di lavoro, la cassa pensioni del vostro ultimo datore di lavoro vi chiede di indicare dove desiderate trasferire la vostra prestazione di libero passaggio. In assenza di risposta da parte vostra, la cassa pensioni trasferisce automaticamente la vostra prestazione di libero passaggio, comprensiva di interessi, alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio. Ciò al fine di mantenere la vostra previdenza professionale. A questo punto apriamo per voi un conto di libero passaggio ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LFLP.

Il presente opuscolo mostra come il legislatore regola i molteplici aspetti della vostra prestazione di libero passaggio: le prossime pagine illustrano tutto ciò che può accadere alla vostra prestazione di libero passaggio. L'indice è organizzato in modo da consentirvi di cercare per concetti sovraordinati (capitoli principali dalla A alla T) la domanda di vostro interesse e la sua risposta nella pagina corrispondente.

Zurigo, aprile 2016 | La vostra Fondazione istituto collettore LPP

Indice

A.	Competenza	
1.	Quando la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?	7
2.	Cosa succede alla mia prestazione di libero passaggio?	7
3.	Per quanto tempo la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?	7
B.	Interessi	
4.	Cosa fa concretamente la Fondazione istituto collettore LPP con la mia prestazione di libero passaggio?	8
5.	La Fondazione istituto collettore LPP paga gli interessi sulla mia prestazione di libero passaggio?	8
C.	Tenuta del conto	
6.	Ricevo periodicamente un estratto conto della mia prestazione di libero passaggio?	8
7.	La Fondazione istituto collettore LPP mi addebita delle commissioni?	8
D.	Cessione e costituzione in pegno	
8.	Posso cedere o costituire in pegno la mia prestazione di libero passaggio?	9
E.	Trasferimento al Fondo di garanzia	
9.	Cosa succede se la mia prestazione di libero passaggio si trova ancora presso la Fondazione istituto collettore LPP dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS?	9
F.	Nuovo datore di lavoro	
10.	Cosa succede se cambio datore di lavoro?	9
11.	Devo fare qualcosa se ho cambiato datore di lavoro?	9
G.	Trasferimento a un istituto di libero passaggio	
12.	La Fondazione istituto collettore LPP può trasferire la mia prestazione di libero passaggio a un istituto di libero passaggio?	10
13.	Desidero trasferire la mia prestazione di libero passaggio a un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio ovvero a una polizza di libero passaggio presso una società di assicurazione sulla vita. In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?	10
H.	Informazioni generali sul pagamento	
14.	A partire da quando può essere pagata la mia prestazione di libero passaggio?	11
15.	Cos'altro bisogna sapere a proposito del pagamento?	11
16.	Per il pagamento serve il consenso del/della coniuge o del/della partner in unione domestica registrata?	11
I.	Estratto del conto di libero passaggio	
17.	Mi serve un estratto del conto di libero passaggio per la dichiarazione fiscale?	11
18.	Quando ricevo un estratto del conto di libero passaggio?	12
19.	Cosa devo presentare per ricevere l'estratto del conto di libero passaggio?	12

J.	Pagamento in caso di pensionamento anticipato e pensionamento	
20.	Cos'altro devo considerare a proposito del pagamento?	12
21.	Sono un uomo tra i 60 e i 64 anni o una donna tra i 59 e i 63 anni e la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000 (pensionamento anticipato). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?	12
22.	Sono un uomo tra i 60 e i 64 anni o una donna tra i 59 e i 63 anni e la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000 (pensionamento anticipato). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?	13
23.	Sono un uomo di 65 anni o più o una donna di 64 anni o più e la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000 (pensionamento). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?	13
24.	Sono un uomo di 65 anni o più o una donna di 64 anni o più e la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000 (pensionamento). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?	14

K.	Pagamento in caso di invalidità	
25.	Posso richiedere il pagamento della mia prestazione di libero passaggio in caso di invalidità?	14
26.	Cosa bisogna assolutamente considerare in caso di invalidità?	14
27.	Cos'altro bisogna sapere a proposito del pagamento?	15
28.	Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000?	15
29.	Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000?	15

L.	Pagamento in contanti in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente	
30.	Quali sono i requisiti sostanziali per ottenere un pagamento in contanti in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente?	16
31.	Cos'altro bisogna sapere a proposito del pagamento in contanti?	16
32.	Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000?	16
33.	Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000?	17

M.	Pagamento in contanti in caso di abbandono definitivo della Svizzera	
34.	Tra quali possibilità posso scegliere se abbandono definitivamente la Svizzera?	17
35.	Cos'altro devo sapere a proposito del pagamento?	18
36.	In quali casi posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio?	18
37.	Cosa devo presentare se posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio e il pagamento in contanti è inferiore a CHF 20 000?	18
38.	Cosa devo presentare se posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio e il pagamento in contanti è superiore a CHF 20 000?	19
39.	In quali casi non posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio ma solo la parte sovraobbligatoria?	20
40.	Cosa devo presentare se posso percepire solo la parte sovraobbligatoria della mia prestazione di libero passaggio e la prestazione di libero passaggio totale è inferiore a CHF 20 000?	20
41.	Cosa devo presentare se posso percepire solo la parte sovraobbligatoria della mia prestazione di libero passaggio e la prestazione di libero passaggio totale è superiore a CHF 20 000?	21

N.	Pagamento in contanti di prestazioni di libero passaggio per importo esiguo	
42.	Quando un importo può essere considerato esiguo in relazione a una prestazione di libero passaggio?	22
43.	Cos'altro si deve considerare in caso di pagamento in contanti?	22
44.	Cosa devo presentare se desidero richiedere il pagamento in contanti della mia prestazione di libero passaggio per importo esiguo?	22

O.	Pagamento per la promozione della proprietà d'abitazioni	
45.	Quali sono le mie possibilità nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?	22
46.	Fino a quando posso richiedere un pagamento finalizzato alla promozione della proprietà d'abitazioni?	23
47.	Cos'altro bisogna sapere a proposito della promozione della proprietà d'abitazioni?	23
48.	Cosa devo considerare prima di chiedere di avvalermi della promozione della proprietà d'abitazioni?	23
49.	Cosa devo presentare se desidero un prelievo anticipato della prestazione di libero passaggio?	24
50.	Cosa devo presentare se desidero costituire in pegno la prestazione di libero passaggio?	24
51.	Cosa devo presentare se desidero un prelievo anticipato per l'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione d'abitazioni?	24

P.	Dichiarazione di attuabilità in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata	
52.	Quando necessito di una dichiarazione di attuabilità?	25
53.	Cosa devo presentare se necessito di una dichiarazione di attuabilità?	25

Q.	Caso di decesso	
54.	Posso nominare un beneficiario della mia prestazione di libero passaggio in caso di mio decesso?	25
55.	Cosa succede alla prestazione di libero passaggio di una persona deceduta?	25
56.	Cosa bisogna considerare in caso di decesso?	26
57.	Cos'altro bisogna sapere a proposito del caso di decesso?	26
58.	Chi ha diritto a percepire la prestazione di libero passaggio in caso di decesso?	26
59.	Cosa devo presentare per richiedere la prestazione di libero passaggio in caso di decesso?	26

R.	Modifica dei dati personali	
60.	Cosa devo presentare se il mio indirizzo è cambiato?	27
61.	Cosa devo presentare se il mio stato civile è cambiato?	27
62.	Cosa devo presentare se il mio nome è cambiato?	27
63.	Cosa devo presentare se ho cambiato sesso?	28

S.	Procure	
64.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter trasmettere informazioni a terzi?	28
65.	Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?	28

T.	Partner	
66.	Utilizzo del web per l'apertura online di conti di libero passaggio	29
67.	Piattaforma di scambio di dati tramite Web Service per la trasmissione di dati di uscita tra istituti di previdenza e/o fondazioni di libero passaggio	29

Contatto	31
-----------------	-----------

A. Competenza

1. Quando la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?

Caso standard: la cassa pensioni del vostro ultimo datore di lavoro vi chiede di indicare dove trasferire la vostra prestazione di libero passaggio. In assenza di risposta da parte vostra, la cassa pensioni trasferisce automaticamente la vostra prestazione di libero passaggio, comprensiva di interessi, alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio. Ciò al fine di mantenere la vostra previdenza professionale.

Secondo caso: se, immediatamente dopo la vostra richiesta, incaricate la vostra attuale cassa pensioni di trasferire subito la vostra prestazione di libero passaggio alla Fondazione istituto collettore LPP, la cassa pensioni trasferisce la vostra prestazione di libero passaggio, comprensiva di interessi, all'istituto collettore prima dello scadere di sei mesi.

Terzo caso: se la vostra prestazione di libero passaggio è già depositata presso un istituto di libero passaggio, potete incaricare quest'ultimo di trasferire la vostra prestazione di libero passaggio alla Fondazione istituto collettore LPP.

In questi tre casi noi siamo il vostro interlocutore di riferimento.

Nota bene: precisiamo che la Fondazione istituto collettore LPP conosce solo i nomi degli istituti di previdenza che ci hanno trasferito la vostra prestazione di libero passaggio. Solo i precedenti istituti di previdenza possono fornire informazioni in caso di domande sulle prestazioni di libero passaggio o sull'ultimo datore di lavoro.

2. Cosa succede alla mia prestazione di libero passaggio?

Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP), la Fondazione istituto collettore LPP apre un conto di libero passaggio intestato a vostro nome.

3. Per quanto tempo la Fondazione istituto collettore LPP è il mio interlocutore?

La Fondazione istituto collettore LPP rimane il vostro interlocutore di riferimento finché la vostra prestazione di libero passaggio non viene pagata o trasferita a un altro istituto di previdenza o istituto di libero passaggio.

B. Interessi

4. Cosa fa concretamente la Fondazione istituto collettore LPP con la mia prestazione di libero passaggio?

La Fondazione istituto collettore LPP amministra prestazioni di libero passaggio per un totale di circa CHF 8 miliardi. Investe i fondi seguendo una strategia d'investimento a basso rischio e precisamente delineata.

5. La Fondazione istituto collettore LPP paga gli interessi sulla mia prestazione di libero passaggio?

Sì, la Fondazione istituto collettore LPP paga gli interessi sulla vostra prestazione di libero passaggio. Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse e ha la facoltà di adeguarlo in qualsiasi momento a nuove circostanze. Gli interessi attivi maturati vengono accreditati sul vostro conto di libero passaggio il 31 dicembre di ogni anno. Se sciogliete il vostro conto di libero passaggio durante l'anno, viene effettuato un accredito degli interessi alla data dello scioglimento.

Per maggiori informazioni sugli interessi rimandiamo al nostro sito web www.aeis.ch.

C. Tenuta del conto

6. Ricevo periodicamente un estratto conto della mia prestazione di libero passaggio?

All'inizio di ogni anno ricevete un estratto conto della vostra prestazione di libero passaggio indicante i valori legali comunicati alla Fondazione istituto collettore LPP.

L'estratto conto si considera recapitato se è stato inviato all'ultimo indirizzo noto. Vi preghiamo pertanto di comunicare tempestivamente un'eventuale variazione di indirizzo. In questo modo siamo certi di potervi recapitare l'estratto conto puntualmente ogni anno.

7. La Fondazione istituto collettore LPP mi addebita delle commissioni?

Attualmente la Fondazione istituto collettore LPP non addebita commissioni. Sono fatte salve le commissioni in caso di prelievo anticipato risp di realizzazione del pegno oppure di costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio. A questo proposito rimandiamo al successivo punto 47.

D. Cessione e costituzione in pegno

8. Posso cedere o costituire in pegno la mia prestazione di libero passaggio?

Non potete cedere o costituire in pegno la vostra prestazione di libero passaggio prima che la stessa diventi esigibile. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio. A questo proposito rimandiamo al successivo punto 45 e seguenti.

E. Trasferimento al Fondo di garanzia

9. Cosa succede se la mia prestazione di libero passaggio si trova ancora presso la Fondazione istituto collettore LPP dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS?

Dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS la vostra prestazione di libero passaggio viene versata al Fondo di garanzia.

Attualmente l'età di pensionamento ordinaria AVS è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini.

Rimandiamo al sito web del fondo di garanzia www.sfbvg.ch.

F. Nuovo datore di lavoro

10. Cosa succede se cambio datore di lavoro?

In questo caso la legge impone di far trasferire la vostra prestazione di libero passaggio alla cassa pensioni del vostro nuovo datore di lavoro – se appartenete alla cerchia delle persone assicurate.

11. Devo fare qualcosa se ho cambiato datore di lavoro?

Vi preghiamo di inviarci i seguenti documenti:

- modulo «Versamento alla mia nuova cassa pensioni» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- polizza di versamento della vostra nuova cassa pensioni

Il modulo «Versamento alla mia nuova cassa pensioni» si trova nel nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

G. Trasferimento a un istituto di libero passaggio

12. La Fondazione istituto collettore LPP può trasferire la mia prestazione di libero passaggio a un istituto di libero passaggio?

Sì, è possibile dietro vostra richiesta.

La vostra prestazione di libero passaggio ha però destinazione vincolata. Può infatti essere trasferita unicamente a un conto di libero passaggio o a una polizza di libero passaggio nel quadro del 2° pilastro.

Il trasferimento è possibile solo a favore di un istituto di libero passaggio in Svizzera.

La prestazione di libero passaggio dal settore Conti di libero passaggio dell'istituto collettore non può essere suddivisa e versata a due istituti di libero passaggio differenti. Questo deve avvenire al momento dell'ultima uscita da una cassa pensioni. La Fondazione istituto collettore LPP versa l'intero importo a un unico istituto di libero passaggio.

Non è possibile trasferire la vostra prestazione di libero passaggio a un conto del pilastro 3a.

13. Desidero trasferire la mia prestazione di libero passaggio a un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio rispettivamente a una polizza di libero passaggio presso una società di assicurazione sulla vita. In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?

Se desiderate un versamento su un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi la seguente documentazione:

- modulo «Versamento su un conto di libero passaggio» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia della richiesta di apertura del vostro conto di libero passaggio
- polizza di versamento della fondazione di libero passaggio

Se desiderate un versamento su una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione sulla vita necessitiamo di ricevere da voi la seguente documentazione:

- modulo «Versamento su una polizza di libero passaggio» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- polizza di versamento della compagnia di assicurazione sulla vita

I moduli «Versamento su un conto di libero passaggio» e «Versamento su una polizza di libero passaggio» sono disponibili sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

H. Informazioni generali sul pagamento

14. A partire da quando può essere pagata la mia prestazione di libero passaggio?

Il pagamento è consentito non prima di cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS. Attualmente l'età di pensionamento ordinaria AVS è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini.

La prestazione di libero passaggio diventa esigibile al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

Rimandiamo alla successiva lettera J, punti da 20 a 24.

15. Cos'altro bisogna sapere a proposito del pagamento?

La prestazione di libero passaggio viene pagata solo sotto forma di capitale. Non è possibile percepire una rendita.

I pagamenti superiori a CHF 5000 vengono dichiarati all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se siete domiciliati all'estero, i pagamenti a partire da CHF 1000 sono soggetti a trattenuta di un'imposta alla fonte, che viene inoltrata direttamente alle autorità fiscali.

16. Per il pagamento serve il consenso del/della coniuge o del/della partner in unione domestica registrata?

Sì, serve il consenso. Il/La coniuge o il/la partner in unione domestica registrata deve rilasciare il proprio consenso scritto. Non è necessario alcun consenso solo in caso di pagamento a seguito di pensionamento ordinario.

I. Estratto del conto di libero passaggio

17. Mi serve un estratto del conto di libero passaggio per la dichiarazione fiscale?

No, non serve. La prestazione di libero passaggio è fiscalmente imponible solo al momento del suo pagamento. Al momento del pagamento della

vostra prestazione di libero passaggio dovete indicare nella dichiarazione fiscale l'importo della prestazione di libero passaggio percepito.

18. Quando ricevo un estratto del conto di libero passaggio?

Immediatamente dopo avere aperto il conto di libero passaggio a vostro nome, la Fondazione istituto collettore LPP vi invia una conferma di apertura e un estratto del conto di libero passaggio. Successivamente recapitiamo un estratto del conto di libero passaggio con cadenza annuale. Potete comunque richiedere un estratto del conto di libero passaggio in qualsiasi momento. A tale proposito rimandiamo al successivo punto 19.

19. Cosa devo presentare per ricevere l'estratto del conto di libero passaggio?

Se desiderate ordinare un estratto del conto di libero passaggio dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Richiesta estratto conto» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS

Il modulo «Richiesta estratto conto» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

J. Pagamento in caso di pensionamento anticipato e pensionamento

20. Cos'altro devo considerare a proposito del pagamento?

Rimandiamo ai precedenti punti da 14 a 16.

21. Sono un uomo tra i 60 e i 64 anni o una donna tra i 59 e i 63 anni e la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000 (pensionamento anticipato). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?

Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti per pensionamento anticipato < CHF 20 000» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia della vostra carta d'identità o del vostro passaporto
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia della carta d'identità o del passaporto del vostro / della vostra coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica

→

- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- polizza di versamento del vostro conto privato

Il modulo «Pagamento in contanti per pensionamento anticipato < CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

22. Sono un uomo tra i 60 e i 64 anni o una donna tra i 59 e i 63 anni e la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000 (pensionamento anticipato). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?

Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti per pensionamento anticipato > CHF 20 000» interamente compilato e firmato con autenticazione della/e firma/e
- copia della vostra tessera AVS
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- se siete celibi/nubili, divorziati o vedovi oppure avete sciolto la vostra unione domestica: originale del certificato individuale di stato civile aggiornato (ottenibile presso il comune di appartenenza) risp. originale di un'altra certificazione ufficiale dello stato civile aggiornata
- polizza di versamento del vostro conto privato

Potete fare autenticare la vostra firma presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici.

Il modulo «Pagamento in contanti per pensionamento anticipato > CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

23. Sono un uomo di 65 anni o più o una donna di 64 anni o più e la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000 (pensionamento). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP?

Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

→

- modulo «Pagamento in contanti per pensionamento < CHF 20 000» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia della vostra carta d'identità o del vostro passaporto
- polizza di versamento del vostro conto privato

Il modulo «Pagamento in contanti per pensionamento < CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

24. **Sono un uomo di 65 anni o più o una donna di 64 anni o più e la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000 (pensionamento). In questo caso, cosa devo presentare alla Fondazione istituto collettore LPP? Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:**

- modulo «Pagamento in contanti per pensionamento > CHF 20 000» interamente compilato e firmato con autenticazione della vostra firma
- copia della vostra tessera AVS
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Potete fare autenticare la vostra firma presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici.

Il modulo «Pagamento in contanti per pensionamento > CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

K. Pagamento in caso di invalidità

25. **Posso richiedere il pagamento della mia prestazione di libero passaggio in caso di invalidità?**

È possibile solo se percepite una rendita di invalidità intera dall'Assicurazione federale per l'invalidità. Vale a dire, il vostro grado d'invalidità riconosciuto dall'Assicurazione federale per l'invalidità è almeno del 70%.

26. **Cosa bisogna assolutamente considerare in caso di invalidità?**

È importante accertare presso la precedente cassa pensioni se si ha diritto a una rendita dalla stessa. Può eventualmente convenire trasferire la vostra prestazione di libero passaggio alla vostra cassa pensioni precedente. Ciò

può riflettersi sull'importo della rendita. Accertate comunque i vostri interessi in anticipo.

27. **Cos'altro bisogna sapere a proposito del pagamento?**

A questo proposito rimandiamo ai precedenti punti 15 e 16.

28. **Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000?**

Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti per invalidità < CHF 20 000» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia della vostra carta d'identità o del vostro passaporto
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia della carta d'identità o del passaporto del vostro/della vostra coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- copia della decisione AI vigente con indicazione del grado d'invalidità
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Il modulo «Pagamento in contanti per invalidità < CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

29. **Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000?**

Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti per pensionamento anticipato > CHF 20 000» interamente compilato e firmato con autenticazione della/e firma/e
- copia della vostra tessera AVS
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- se siete celibi/nubili, divorziati o vedovi oppure avete sciolto la vostra unione domestica: originale del certificato individuale di stato civile aggiornato (ottenibile presso il comune di appartenenza) risp. originale di un'altra certificazione ufficiale dello stato civile aggiornata
- copia della decisione AI vigente con indicazione del grado d'invalidità
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Potete fare autenticare la vostra firma presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici.

Il modulo «Pagamento in contanti per pensionamento anticipato > CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

L. Pagamento in contanti in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente

30. Quali sono i requisiti sostanziali per ottenere un pagamento in contanti in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente?

Dovete esercitare la vostra attività lucrativa indipendente come attività principale e non siete più soggetti alla previdenza professionale obbligatoria.

31. Cos'altro bisogna sapere a proposito del pagamento in contanti?

Rimandiamo ai precedenti punti da 15 a 16.

32. Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è inferiore a CHF 20 000?

Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti per attività indipendente < CHF 20 000» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia della vostra carta d'identità o del vostro passaporto
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia della carta d'identità o del passaporto del vostro/della vostra coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- conferma aggiornata della cassa di compensazione AVS attestante l'avvio di un'attività lucrativa indipendente
- conferma da parte vostra dell'avvio di un'attività lucrativa indipendente come attività principale, dell'investimento dell'intera prestazione di libero passaggio nella vostra azienda e di non assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Il modulo «Pagamento in contanti per attività indipendente < CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

33. Cosa devo presentare se la mia prestazione di libero passaggio è superiore a CHF 20 000?

Se desiderate il pagamento della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti per attività indipendente > CHF 20 000» interamente compilato e firmato con autenticazione della/e firma/e
- copia della vostra tessera AVS
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- se siete celibi/nubili, divorziati o vedovi oppure avete sciolto la vostra unione domestica: originale del certificato individuale di stato civile aggiornato (ottenibile presso il comune di attinenza) risp. originale di un'altra certificazione ufficiale dello stato civile aggiornata
- conferma aggiornata della cassa di compensazione AVS attestante l'avvio di un'attività lucrativa indipendente
- conferma da parte vostra dell'avvio di un'attività lucrativa indipendente come attività principale, dell'investimento dell'intera prestazione di libero passaggio nella vostra azienda e di non assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Potete fare autenticare la vostra firma presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici.

Il modulo «Pagamento in contanti per attività indipendente > CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

M. Pagamento in contanti in caso di abbandono definitivo della Svizzera

34. Tra quali possibilità posso scegliere se abbandono definitivamente la Svizzera? In caso di abbandono definitivo della Svizzera, potete percepire tutta o una parte – la parte sovraobbligatoria – della vostra prestazione di libero passaggio.

Nei successivi punti di questo capitolo scoprite se potete percepire tutta o solo una parte della vostra prestazione di libero passaggio e quali documenti necessitiamo di ricevere da voi per il pagamento.

Nota bene: in questo contesto, il Principato del Liechtenstein non viene considerato come Stato estero.

La previdenza professionale obbligatoria consta di una parte obbligatoria corrispondente alle prestazioni minime legali. I contributi eccedenti le prestazioni minime legali costituiscono la parte sovraobbligatoria e rappresentano prestazioni supplementari della previdenza professionale obbligatoria.

35. Cos'altro devo sapere a proposito del pagamento?

A questo proposito rimandiamo ai precedenti punti 15 e 16.

36. In quali casi posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio?

Potete percepire la vostra intera prestazione di libero passaggio se:

vi siete trasferiti in un paese UE/AELS prima del 1° giugno 2007; oppure

vi siete trasferiti in un paese UE/AELS dopo il 31 maggio 2007 e in questo paese non siete soggetti all'obbligo di assicurazione sociale; oppure

vi siete trasferiti in Romania o Bulgaria prima del 1° giugno 2009; oppure

vi siete trasferiti in Romania o Bulgaria dopo il 31 maggio 2009 e in questo paese non siete soggetti all'obbligo di assicurazione sociale; oppure

avete abbandonato definitivamente la Svizzera e vi siete trasferiti in un paese non UE/non AELS.

Nota bene: essere soggetti all'obbligo di assicurazione sociale significa continuare a essere assicurati obbligatoriamente per i casi previdenziali di vecchiaia, decesso e invalidità nel paese d'immigrazione ai sensi dell'ordinamento ivi vigente.

37. Cosa devo presentare se posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio e il pagamento in contanti è inferiore a CHF 20 000?

Se desiderate il pagamento della vostra intera prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti intero per trasferimento all'estero < CHF 20 000»
- copia della vostra tessera AVS
- copia della vostra carta d'identità o del vostro passaporto
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia della carta d'identità o del passaporto del vostro/della vostra coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- copia della conferma di notifica di partenza dell'ultimo comune di domicilio in Svizzera risp. della cancellazione del permesso per frontalieri
- originale del certificato di domicilio aggiornato
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Se vi siete trasferiti in un paese UE/AELS dopo il 31 maggio 2007 o in Romania o Bulgaria dopo il 31 maggio 2009, necessitiamo di ricevere da voi il seguente documento:

- conferma del Fondo di garanzia attestante che non siete soggetti all'obbligo di assicurazione sociale nel paese d'immigrazione

Il modulo di richiesta per la conferma del fondo di garanzia è disponibile su www.verbindungsstelle.ch. Inviare la richiesta interamente compilata e firmata al seguente indirizzo: Organismo di collegamento, Fondo di garanzia LPP, Ufficio di Direzione, Casella postale 1023, 3000 Berna 14. Riceverete quindi la conferma da parte del Fondo di garanzia, che vi chiediamo di inviarci.

Il modulo «Pagamento in contanti intero per trasferimento all'estero < CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

38. Cosa devo presentare se posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio e il pagamento in contanti è superiore a CHF 20 000?

Se desiderate il pagamento della vostra intera prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti intero per trasferimento all'estero > CHF 20 000» interamente compilato e firmato con autenticazione della/e firma/e
- copia della vostra tessera AVS
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- se siete celibi/nubili, divorziati o vedovi oppure avete sciolto la vostra unione domestica: originale del certificato individuale di stato civile aggiornato (ottenibile presso il comune di attinenza) risp. originale di un'altra certificazione ufficiale dello stato civile aggiornata
- copia della conferma di notifica di partenza dell'ultimo comune di domicilio in Svizzera risp. della cancellazione del permesso per frontalieri
- originale del certificato di domicilio aggiornato
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Se vi siete trasferiti in un paese UE/AELS dopo il 31 maggio 2007 o in Romania o Bulgaria dopo il 31 maggio 2009, necessitiamo di ricevere da voi il seguente documento:

→

- conferma del Fondo di garanzia attestante che non siete soggetti all'obbligo di assicurazione sociale nel paese d'immigrazione

Il modulo «Pagamento in contanti intero per trasferimento all'estero > CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Potete fare autenticare la vostra firma presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici.

Il modulo di richiesta per la conferma del Fondo di garanzia è disponibile su www.verbindungsstelle.ch. Inviata la richiesta interamente compilata e firmata al seguente indirizzo: Organismo di collegamento, Fondo di garanzia LPP, Ufficio di Direzione, Casella postale 1023, 3000 Berna 14. Riceverete quindi la conferma da parte del Fondo di garanzia, che vi chiediamo di inviarci.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

39. In quali casi non posso percepire la mia intera prestazione di libero passaggio ma solo la parte sovraobbligatoria?

Questo si verifica nei seguenti casi:

- vi siete trasferiti in un paese UE/AELS dopo il 31 maggio 2007 e in questo paese siete soggetti all'obbligo di assicurazione sociale; oppure
- vi siete trasferiti in Romania o Bulgaria dopo il 31 maggio 2009 e in questo paese siete soggetti all'obbligo di assicurazione sociale.

Nota bene: essere soggetti all'obbligo di assicurazione sociale significa restare assicurati obbligatoriamente per i casi previdenziali di vecchiaia, decesso e invalidità nel paese d'immigrazione ai sensi dell'ordinamento ivi vigente.

40. Cosa devo presentare se posso percepire solo la parte sovraobbligatoria della mia prestazione di libero passaggio e la prestazione di libero passaggio totale è inferiore a CHF 20 000?

Se potete percepire solo la parte sovraobbligatoria della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti sovraobbligatorio per trasferimento all'estero < CHF 20 000» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia della vostra carta d'identità o del vostro passaporto

→

- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia della carta d'identità o del passaporto del vostro/della vostra coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- copia della conferma di notifica di partenza dell'ultimo comune di domicilio in Svizzera risp. della cancellazione del permesso per frontalieri
- originale del certificato di domicilio aggiornato
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Il modulo «Pagamento in contanti sovraobbligatorio per trasferimento all'estero < CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

41. Cosa devo presentare se posso percepire solo la parte sovraobbligatoria della mia prestazione di libero passaggio e la prestazione di libero passaggio totale è superiore a CHF 20 000?

Se potete percepire solo la parte sovraobbligatoria della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti sovraobbligatorio per trasferimento all'estero > CHF 20 000» interamente compilato e firmato con autenticazione della/e firma/e
- copia della vostra tessera AVS
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- se siete celibi/nubili, divorziati o vedovi oppure avete sciolto la vostra unione domestica: originale del certificato individuale di stato civile aggiornato (ottenibile presso il comune di attinenza) risp. originale di un'altra certificazione ufficiale dello stato civile aggiornata
- copia della conferma di notifica di partenza dell'ultimo comune di domicilio in Svizzera risp. della cancellazione del permesso per frontalieri
- originale del certificato di domicilio aggiornato
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Potete fare autenticare la vostra firma presso un notaio. A seconda del Cantone, l'autenticazione è possibile anche presso altri pubblici uffici.

Il modulo «Pagamento in contanti sovraobbligatorio per trasferimento all'estero > CHF 20 000» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

N. Pagamento in contanti di prestazioni di libero passaggio per importo esiguo

42. Quando un importo può essere considerato esiguo in relazione a una prestazione di libero passaggio?

Si parla di importo esiguo se la vostra prestazione di libero passaggio è inferiore al vostro contributo annuale presso la vostra precedente cassa pensioni.

43. Cos'altro devo considerare per il pagamento in contanti?

Rimandiamo ai precedenti punti da 15 a 16.

44. Cosa devo presentare se desidero richiedere il pagamento in contanti della mia prestazione di libero passaggio per importo esiguo?

Se desiderate il pagamento in contanti della vostra prestazione di libero passaggio per importo esiguo necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Pagamento in contanti di conti di importo esiguo» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia della vostra carta d'identità o del vostro passaporto
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia della carta d'identità o del passaporto del vostro/della vostra coniuge/partner e copia dell'atto di matrimonio / dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento dell'unione domestica passata in giudicato
- conferma della cassa pensioni che ha trasferito a noi la prestazione di libero passaggio attestante che la vostra prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuale da voi precedentemente versato
- le vostre coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT)

Il modulo «Pagamento in contanti di conti di importo esiguo» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

O. Pagamento per la promozione della proprietà d'abitazioni

45. Quali sono le mie possibilità nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni?

Ci sono due possibilità:

→

il prelievo anticipato dell'intera o di una parte della vostra prestazione di libero passaggio
la costituzione in pegno dell'intera o di una parte della vostra prestazione di libero passaggio

46. Fino a quando posso richiedere un pagamento finalizzato alla promozione della proprietà d'abitazioni?

Potete costituire in pegno o prelevare anticipatamente la prestazione di libero passaggio per finanziare la proprietà d'abitazioni fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, ovvero fino a 59 anni per le donne e fino a 60 anni per gli uomini.

47. Cos'altro bisogna sapere a proposito della promozione della proprietà d'abitazioni?

La Fondazione istituto collettore LPP dichiara i pagamenti effettuati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se siete domiciliati all'estero, a partire da pagamenti di CHF 1000 viene trattenuta l'imposta alla fonte e versata all'autorità fiscale.

Nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la Fondazione istituto collettore LPP addebita delle spese che ammontano a CHF 300 per il prelievo anticipato e la realizzazione del pegno e a CHF 100 per la costituzione in pegno.

Per maggiori informazioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante fondi della previdenza professionale rimandiamo al «Promemoria PPA» sul nostro sito web www.aeis.ch. Raccomandiamo di leggere il promemoria.

48. Cosa devo considerare prima di chiedere di avvalermi della promozione della proprietà d'abitazioni?

Potete prelevare anticipatamente risp. costituire in pegno la vostra prestazione di libero passaggio anche per l'acquisto o l'ammortamento di un prestito ipotecario oppure per la costruzione di case unifamiliari o appartamenti di proprietà ad uso proprio. Il pagamento non viene effettuato direttamente a voi ma esclusivamente a un conto ipotecario/di costruzione o al conto del venditore risp. del costruttore.

L'importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20 000. Per l'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione d'abitazioni non esiste alcun importo minimo.

Dopo i 50 anni potete prelevare la prestazione di libero passaggio disponibile all'età di 50 anni ovvero la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino a quel momento per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso

proprio. Precedentemente, potete costituire in pegno o prelevare anticipatamente un importo pari anche all'intera prestazione di libero passaggio.

Per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno della vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo del consenso del vostro/della vostra coniuge o partner in unione domestica registrata delle firme autenticate.

49. Cosa devo presentare se desidero un prelievo anticipato della prestazione di libero passaggio?

Se desiderate prelevare anticipatamente la vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Promozione della proprietà d'abitazioni: prelievo anticipato» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS

Il modulo «Promozione della proprietà d'abitazioni: prelievo anticipato» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

50. Cosa devo presentare se desidero costituire in pegno la prestazione di libero passaggio?

Se desiderate costituire in pegno la vostra prestazione di libero passaggio necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Promozione della proprietà d'abitazioni: costituzione in pegno» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS

Il modulo «Promozione della proprietà d'abitazioni: costituzione in pegno» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

51. Cosa devo presentare se desidero un prelievo anticipato per l'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione d'abitazioni?

Se desiderate prelevare anticipatamente la vostra prestazione di libero passaggio per l'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione d'abitazioni necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Promozione della proprietà d'abitazioni: quote di partecipazione» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS

Il modulo «Promozione della proprietà d'abitazioni: quote di partecipazione» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

P. Dichiarazione di attuabilità in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata

52. Quando necessito di una dichiarazione di attuabilità?

In caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata in tribunale, la prestazione di libero passaggio accumulata durante il matrimonio o l'unione domestica registrata viene divisa in linea di principio a metà tra la coppia di coniugi o di partner in unione domestica registrata.

Per consentire al tribunale di deliberare sulla divisione della prestazione di libero passaggio dovete recapitare al tribunale una dichiarazione di attuabilità rilasciata dalla Fondazione istituto collettore LPP recante i dati necessari.

53. Cosa devo presentare se necessito di una dichiarazione di attuabilità?

Se la Fondazione istituto collettore LPP deve verificare per voi l'attuabilità della divisione in caso di divorzio o di scioglimento di unione domestica registrata, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

- modulo «Attuabilità della divisione in caso di divorzio/scioglimento dell'unione domestica» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia del vostro atto di matrimonio/atto dell'unione domestica

Il modulo «Attuabilità della divisione in caso di divorzio/scioglimento dell'unione domestica» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

Q. Caso di decesso

54. Posso nominare un beneficiario della mia prestazione di libero passaggio in caso di mio decesso?

Sì, questo è possibile nei limiti di quanto stabilito nel «Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio».

Informazioni più dettagliate sul Regolamento sono disponibili sul nostro sito web www.aeis.ch.

A tale proposito rimandiamo al successivo punto 55.

55. Cosa succede alla prestazione di libero passaggio di una persona deceduta?

In caso di decesso, la prestazione di libero passaggio viene pagata alla

persona avente diritto ai sensi del Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio.

56. Cosa bisogna considerare in caso di decesso?

È importante che gli aventi diritto accertino presso la precedente cassa pensioni della persona deceduta se hanno diritto a una rendita dalla stessa. Può eventualmente convenire trasferire la vostra prestazione di libero passaggio alla cassa pensioni precedente. Ciò può riflettersi sull'importo della rendita. Accertate comunque con esattezza i vostri interessi in anticipo.

57. Cos'altro bisogna sapere a proposito del caso di decesso?

La prestazione di libero passaggio viene pagata solo sotto forma di capitale. Non è possibile percepire una rendita.

Il regolamento prevede che la prestazione di libero passaggio in caso di decesso venga pagata in parti uguali alle persone aventi diritto appartenenti a una stessa categoria.

I diritti derivanti da questa prestazione di libero passaggio non rientrano né nella massa ereditaria né nella massa fallimentare se il titolare del conto deceduto non aveva ancora 70 anni risp. la titolare deceduta non aveva ancora 69 anni, ovvero se la prestazione di libero passaggio non era ancora esigibile.

I pagamenti superiori a CHF 5000 vengono dichiarati all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Se siete domiciliati all'estero, i pagamenti a partire da CHF 1000 sono soggetti a trattenuta di un'imposta alla fonte, che viene inoltrata direttamente alle autorità fiscali.

58. Chi ha diritto a percepire la prestazione di libero passaggio in caso di decesso?

La cerchia delle persone aventi diritto è disciplinata nel «Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio».

Il regolamento è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

59. Cosa devo presentare per richiedere la prestazione di libero passaggio in caso di decesso?

Affinché la Fondazione istituto collettore LPP possa sciogliere il conto di libero passaggio della persona deceduta e pagare la prestazione di libero passaggio alla/e persona/e avente/i diritto, necessitiamo di ricevere da voi i seguenti documenti:

→

- modulo «Notifica di decesso» interamente compilato e firmato
- copia dell'atto di morte
- copia del libretto di famiglia aggiornato o dell'atto di famiglia
- copia del certificato ereditario o di un elenco ufficiale degli eredi in caso di rinuncia all'eredità
- coordinate bancarie aggiornate (incl. codici IBAN e SWIFT) della/e persona/e avente/i diritto
- dati dei beneficiari

Il modulo «Notifica di decesso» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

Ci metteremo in contatto con voi qualora necessitassimo di ulteriori dati e documenti.

R. Modifica dei dati personali

60. Cosa devo presentare se il mio indirizzo è cambiato?

Per comunicarci una variazione di indirizzo dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Modifica dati personali» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS

Il modulo «Modifica dati personali» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

61. Cosa devo presentare se il mio stato civile è cambiato?

Per comunicarci una variazione del vostro stato civile dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Modifica dati personali» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- se siete sposati o vivete in unione domestica registrata: copia dell'atto di matrimonio risp. dell'atto dell'unione domestica
- se siete divorziati o avete sciolto la vostra unione domestica: copia integrale della sentenza di divorzio risp. di scioglimento passata in giudicato
- se siete vedovi/e: copia dell'atto di morte del/della partner

Il modulo «Modifica dati personali» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

62. Cosa devo presentare se il mio nome è cambiato?

Per comunicarci una modifica del nome dovete farci pervenire i seguenti documenti:

→

- modulo «Modifica dati personali» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia di un documento ufficiale attestante la modifica del nome

Il modulo «Modifica dati personali» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

63. Cosa devo presentare se ho cambiato sesso?

Per comunicarci un cambiamento di sesso dovete farci pervenire i seguenti documenti:

- modulo «Modifica dati personali» interamente compilato e firmato
- copia della vostra tessera AVS
- copia di un documento ufficiale attestante la modifica del nome

Il modulo «Modifica dati personali» è disponibile sul nostro sito web www.aeis.ch.

S. Procure

64. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per poter rivelare informazioni a terzi?

In questo caso necessitiamo di una vostra procura (per informazioni) scritta con firma originale dalla quale si evinca che siamo autorizzati a fornire informazioni incondizionatamente. Per mezzo di questa procura ci autorizzate a fornire informazioni per iscritto e a consentire di visionare atti, ad esempio a stampare il vostro dossier e a recapitarlo a un terzo da voi nominato. Questa procura non autorizza il soggetto terzo a eseguire atti legalmente validi per vostro conto. Si prega di comprendere che non possiamo fornire informazioni telefoniche, salvo laddove si tratti di informazioni di carattere generico.

65. Di cosa necessita la Fondazione istituto collettore LPP per consentire a un terzo di rappresentarmi legalmente?

In questo caso necessitiamo di una procura (generale) scritta con firma originale. Da questa procura deve risultare che la persona da voi incaricata può eseguire tutti gli atti eseguibili nel quadro di una rappresentanza legale per vostro conto. Un eventuale tutore deve altresì inviarci una copia della sua nomina, l'atto di nomina.

A tal proposito ribadiamo: anche in caso di rappresentanza, tutti i documenti e le conferme necessari devono essere firmati dal/dalla cliente e, se necessario, autenticati. Inoltre, di regola il settore CLP non paga alcuna prestazione di libero passaggio in contanti su un conto di terzi.

T. Partner

66. Utilizzo del web per l'apertura online di conti di libero passaggio

Solo istituti di previdenza e fondazioni di libero passaggio possono registrare conti di libero passaggio online. Per ragioni legali, questa procedura non è consentita a tutti gli altri soggetti o uffici.

Esistono due possibilità per aprire un conto di libero passaggio online:

- richieste online con pagamenti individuali
- richieste online con pagamenti collettivi

È possibile avvalersi di entrambe le possibilità tramite il link unico <https://secure.aeis.ch/dex/>. Il link è disponibile anche sul nostro sito web www.aeis.ch.

In relazione ai dati si prega di ricordare quanto segue:

I dati a noi trasmessi sono vincolanti ai sensi delle CGC.

Il nostro sistema di elaborazione dati acquisisce automaticamente i dati trasmessi.

Non siamo in grado di e non siamo autorizzati a modificare i dati trasmessi al momento dell'acquisizione.

I dati trasmessi si intendono completi e corretti.

La Fondazione istituto collettore LPP non indaga sulla completezza e sull'esattezza dei dati ad essa trasmessi.

Per motivi di revisione contabile, la Fondazione istituto collettore LPP non è tenuta a richiedere eventuali indicazioni mancanti.

Dopo aver ricevuto i dati vi inviamo un'e-mail con un prospetto completo dei dati registrati. Elaboriamo i dati solo dopo un corrispondente pagamento in entrata.

67. Piattaforma di scambio di dati tramite Web Service per la trasmissione di dati di uscita tra istituti di previdenza e/o istituti di libero passaggio

Dopo essersi consultata con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nel 2009 la Fondazione istituto collettore LPP ha elaborato una proposta di standardizzazione per un formato di dati. Nell'arco di sei mesi – a cavallo tra

il 2009 e il 2010 – è seguito un giro di consultazione con una selezione rappresentativa di istituti di previdenza. Ne è emerso un formato di scambio di dati generale che trasmette i dati in uscita in modo automatizzato e possibilmente senza errori.

Le specifiche settoriali e tecniche con esempi di implementazione per la lettura e la scrittura dell'interfaccia XML in JAVA sono scaricabili dal nostro sito web www.aeis.ch.

La Fondazione istituto collettore LPP offre inoltre una piattaforma di scambio di dati tramite Web Service per la trasmissione di dati di uscita tra gli istituti di previdenza e/o gli istituti di libero passaggio.

Gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio affiliati possono trasmettere su questa piattaforma dati di uscita a tutti gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio affiliati – opzionalmente anche tramite posta a tutti gli istituti di previdenza e gli istituti di libero passaggio non affiliati.

È così possibile scambiare tutti i dati di uscita con una soluzione tecnica.

Per informazioni tecniche sulla piattaforma di scambio di dati rimandiamo al link <https://exchange.aeis.ch/gwt/>. Il link è disponibile anche sul nostro sito web www.aeis.ch.

Contatto

Fondazione istituto collettore LPP

Conti di libero passaggio

Casella postale

8036 Zurigo

Tel: +41 (0)91 610 24 24

www.aeis.ch

Poiché per l'elaborazione dei vostri incarichi necessitiamo sempre del documento con la vostra firma originale, vi preghiamo gentilmente di recapitarci i vostri moduli di richiesta e allegati a mezzo posta.

Per ragioni organizzative non teniamo alcuna corrispondenza via e-mail. Tenete sempre a portata di mano il numero del vostro conto di libero passaggio e il vostro numero AVS quando ci contattate telefonicamente. In questo modo potremo fornirvi una consulenza efficiente.

Compliance

Osserviamo scrupolosamente le disposizioni di legge e regolamentari. Ciascuno dei nostri collaboratori s'impegna a dare massima priorità alle disposizioni sulla protezione dei dati e al corretto svolgimento dell'attività. Ci conformiamo a, e sosteniamo, la Carta dell'ASIP della previdenza professionale.

Agiamo e comunichiamo nella massima trasparenza.

Partner

Qui trovate indicazioni e link ai nostri partner, che saranno lieti di assistervi.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

Il sito web dell'UFAS contiene ampie informazioni sulle assicurazioni sociali svizzere.

www.bsv.admin.ch

Ufficio centrale del 2° pilastro

L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'interlocutore di riferimento per persone alla ricerca di averi di libero passaggio.

www.zentralstelle.ch

Organo di collegamento

Chi lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi in un paese UE/AELS richiedendo il pagamento della prestazione di libero passaggio può rivolgersi all'organismo di collegamento per accertare l'obbligo di assicurazione sociale nel nuovo domicilio.

www.verbindungsstelle.ch

Organo di vigilanza

Commissione di alta vigilanza (CAV)

La Fondazione istituto collettore LPP (AEIS) è sottoposta alla vigilanza della CAV.

www.oak-bv.admin.ch

